

Serena Vantin, *Il diritto antidiscriminatorio nell'era digitale. Potenzialità e rischi per le persone, la pubblica amministrazione, le imprese*, Wolters Kluwer – Cedam giuridica, Milano, 2021, pp. 172.

Il volume di Serena Vantin, seconda pubblicazione della collana “Comp.lex – Diritto, computazione, complessità” diretta da Thomas Casadei e Stefano Pietropaoli, analizza le conseguenze della digitalizzazione sull’attuale sistema di diritto antidiscriminatorio in una prospettiva giusfilosofica.

La riflessione dell’A. prende avvio sottolineando come l’immateriale spazio virtuale, contrariamente a quanto auspicato da più parti, non si sia purtroppo rilevato un ambiente privilegiato per promuovere relazioni egualitarie ed eque, nel rispetto del principio di non discriminazione.

Il diritto antidiscriminatorio (di matrice europea) è, del resto, sottoposto al rischio che le discriminazioni digitali (attraverso software, algoritmi, robotica e applicazioni di intelligenza artificiale) amplifichino i pregiudizi ovvero le discriminazioni nei confronti dei gruppi sociali più vulnerabili. È stata notata, infatti, la presenza di *bias* nei sistemi di intelligenza artificiale inerenti al riconoscimento facciale, rilevando come l’IA tenda a riconoscere maggiormente un volto maschio e bianco, a discapito di altri/e.

Più specificatamente, nel primo capitolo (pp. 1-26), vengono evidenziati – da subito – i due pilastri fondamentali del diritto antidiscriminatorio che l’A. identifica, da un lato, in “un’elencazione definita delle caratteristiche della persona ritenute meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico e, dall’altra, in una applicabilità riconducibile a determinati ambiti della vita” (p. 3).

La scelta di soffermarsi sui due pilastri del diritto antidiscriminatorio è certamente opportuna, perché permette al lettore di comprendere gli esempi che Vantin offre per verificare le discriminazioni attuate attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Infatti, se l’analisi verte sul primo pilastro del diritto antidiscriminatorio (l’individuazione di determinati individui o gruppi meritevoli di tutela) si assiste, per esempio, alla presenza di *bias* che penalizzano il *rating* delle donne impiegate nella *gig economy*; mentre se l’analisi si concentra sul secondo pilastro del diritto antidiscriminatorio (l’applicabilità del diritto a determinati ambiti della vita) si assiste, per esempio, a tecniche di *data mining* che rischiano di confondere la sfera lavorativa con l’ambito della vita privata. L’A., quindi, classifica le discriminazioni digitali in tre tipi di funzioni: *classificatoria*, *veridittiva* e *predittiva* (p. 6).

A tale classificazione generale segue, prima, un particolare approfondimento circa l'assolvimento dell'onere probatorio in fattispecie inerenti la discriminazione digitale, avvertendo come sia particolarmente difficoltoso provare giudizialmente di aver subito una discriminazione diretta o indiretta attraverso le procedure algoritmiche, e poi indaga su determinati atti di *soft law* (come alcune recenti Risoluzioni del Parlamento Europeo), sottolineando come tali iniziative siano l'espressione di principi estremamente importanti dell'Unione Europea, ancorché vuoti nella prospettiva della loro protezione concreta. A questo proposito, l'A. auspica che il futuro regolamento UE sull'IA sia impostato – come pare che sia – in una visione umanocentrica, ossia che l'IA deve risultare comprensibile, affidabile e controllabile dall'essere umano.

Più nel dettaglio, l'A. affronta direttamente i rischi e gli effetti delle discriminazioni digitali (pp. 17-26), tra i quali annovera: la persistenza della intersezionalità (termine coniato, come è noto, dalla giurista afroamericana Kimberlé Crenshaw per dimostrare come il soggetto possa subire una discriminazione in più modalità); la spersonalizzazione della vittima e la deresponsabilizzazione dell'autore (*chi* o *cosa* subisce e/o attua la discriminazione); l'emersione di specifici reati dettati dall'odio nei confronti dei gruppi sociali vulnerabili; la constatazione dell'enorme solitudine della vittima nello spazio virtuale, isolata dal contesto sociale.

Nel secondo capitolo (pp. 27-60), Vantin – prendendo spunto dal noto saggio *Can Machines Think?* di Alan Turing – svolge una riflessione sull'imponente rilevanza dei *device* indossabili, argomentando che ciò porta alla modificazione del paradigma classico dello statuto giuridico delle persone, determinando così un'ibridazione tra l'uomo e la macchina. Gli assi portanti del diritto, ossia le *personae* e le *res* (citando la nota suddivisione delle *Institutiones* di Gaio), non sono più in grado di cogliere e differenziare la realtà: l'abitante più idoneo della nuova realtà è, infatti, l'ibrido ovvero il *cyborg*.

L'A. intende sottolineare sia gli aspetti positivi, sia gli aspetti negativi di questo fenomeno dell'ibridazione. Infatti, analizzando gli aspetti positivi e prendendo spunto dalle teorie del giusfemminismo, si sofferma sui *Feminist Technology Studies*, un filone di studi che sostiene come la tecnologia, e tutto ciò ad essa connessa, abbia una connotazione squisitamente maschile, al punto tale che funge da supporto per il potere della mascolinità e per il dominio sessuale. L'avanzamento della tecnologia, invece, permetterebbe di affrancarsi dal classico *gender divide* e dai classici stereotipi della donna (gravida, madre, debole e corpo assegnatole dalla natura), con la precisa conseguenza che è possibile operare una transizione di genere ed esplorare una molteplicità di configurazioni genetiche, ormonali, cromosomiche, genitali, sessuali e sensuali (p. 53).

La figura del *cyborg* consente di superare la logica dicotomica uomo – donna, permettendo di definire una corporeità costruita e non data, con il preciso scopo di costruire un corpo, seguendo la propria autodeterminazione.

Ad avviso di Vantin, nonostante questo filone di studi abbia portato un'importante novità in tema di emancipazione, superando la rigidità del genere, un completo

sovertimento non è consigliabile perché destabilizzerebbe, *tout court*, l'intero ordinamento giuridico (p. 59)

Altri esempi che Vantin riporta di *enhancement* umano sono le *smart roads* e le *driveless cars* (pp. 60-70). L'A., infatti, ribadisce l'importanza di questa "rivoluzione" tecnologica che permetterebbe, per esempio, alle persone con disabilità (soggetti ad elevata vulnerabilità) il loro diritto alla socializzazione e, soprattutto, consentirebbe il loro diritto alla mobilità affrancandosi dal caregiver. In tal senso, si realizzerebbero in pieno i diritti fondamentali di tali persone, così come sanciti sia dalla carta costituzionale (e relative pronunce della Corte costituzionale), sia dalle disposizioni internazionali (a cominciare dalla Dichiarazione universale dei diritti umani per le persone con disabilità del 2006).

Vantin, tuttavia, avverte che tale miglioramento non può, né deve essere, una forma strisciante e subdola di dispotismo sociale volto a nascondere "presunte" imperfezioni estetiche non accettate dalla società odierna. Opinando diversamente, nel senso di ammettere il dispotismo sociale, comporterebbe la creazione di discriminazioni tra adatti e non adatti in violazione del principio di eguaglianza sostanziale.

Nel terzo capitolo (pp. 71-90), l'A., dopo aver analizzato la normativa di riferimento, si sofferma sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi giudiziari, evidenziandone gli aspetti positivi; fra essi assume importanza l'applicazione del principio della trasparenza (art. 97 Cost.) che consente di superare talune forme di segretezza dell'amministrazione. Quest'ultima deve aprirsi ai consociati permettendo la condivisione di dati, informazioni e velocizzando il procedimento decisionale. Le medesime considerazioni sono svolte nei confronti della sfera della giustizia rispetto alla quale, attraverso l'introduzione del processo civile telematico (PCT) e della relativa piattaforma, si è facilitato il deposito degli atti introduttivi del giudizio e le comunicazioni tra le parti e le cancellerie.

Nonostante queste importanti innovazioni, Vantin avverte che il processo di digitalizzazione può comportare anche inedite pratiche di discriminazione sintetizzando gli aspetti salienti in quattro aspetti: i rischi di qualità e neutralità dei dati; il rilievo dell'individuazione del quadro normativo della responsabilità in caso di accertamento della discriminazione; la necessità di individuare precise *policies of benchmark* (precise politiche per il confronto di pratiche, processi e risultati di performance); tutelare – in conformità da quanto disposto dal Regolamento generale Ue per la protezione dei dati personali del 2016 – la privacy e la sfera privata dei soggetti.

L'A. auspica, poi, che la digitalizzazione della P.A. sia inclusiva e, in tal senso, concentra la sua analisi sui *digital divide* distinguendoli in: globale e geografico, socioculturale, partecipativo, tecnico e tecnologico (pp. 83-86). Questi divari non permettono ai soggetti vulnerabili di interagire con le piattaforme web e, quindi, con i servizi offerti dalla pubblica amministrazione e pertanto è fondamentale contrastarli come suggerito da vari provvedimenti dell'Unione europea (sui quali l'autrice si è ampiamente soffermata in un altro suo contributo contenuto nel primo volume della collana sopra

menzionata: Digital divide. *Discriminazioni e vulnerabilità nell'epoca della rete globale*, in Th. Casadei, S. Pietropaoli [a cura di], *Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali*, Wolters Kluwer, Milano, 2021, pp. 233-250).

Nel quarto capitolo (pp. 91-111), Vantin analizza la digitalizzazione nel mondo dell'impresa, evidenziando come il concetto fordista di lavoro non sia più applicabile oggi data la diversità di ritmo, produzione, valore e ambito decisionale. In particolare, i *Big Data* vengono adottati per definire le scelte nella fase di selezione e ciò può comportare discriminazioni dei gruppi vulnerabili nella fase della ricerca del lavoro (notoriamente la fase più delicata). L'A., attraverso l'analisi delle tecniche di *data mining*, indaga le forme di discriminazioni attuate attraverso i procedimenti algoritmici soffermandosi su vari aspetti quali: la mancanza di *outcome* laddove si utilizzino processi dettati da *data – set* (ciò rischia di introdurre i *bias* del progettista); il *data training* (che, invece, rischia di stereotipizzare i gruppi più vulnerabili); i *data model*, che possono attuare discriminazioni intenzionali per coprire forme di discriminazione diretta (pp. 99-100).

La trattazione offre anche un quadro sui *Critical Data Studies*, un recente filone di studi interdisciplinare che interseca diritto, informatica, sociologia dell'economia ed etica e che propone di utilizzare le potenzialità dell'algoritmo per supportare la trasparenza e l'equità delle decisioni, correggendo – a sua volta – gli eventuali *bias*.

Nel suo complesso, questo lavoro mostra bene come, rispetto ai pregiudizi nei confronti dei gruppi vulnerabili generati dalle nuove tecnologie, il diritto antidiscriminatorio sia tenuto a ripensare, in certi aspetti, sé stesso: sia per contrastare le discriminazioni digitali (che, come l'A. evidenzia, riescono ad essere anche più pervasive rispetto a quelle analogiche), sia agevolando l'onere probatorio della discriminazione digitale in giudizio.

In tal senso, è auspicabile un bilanciamento tra l'innovazione tecnologica e i diritti fondamentali che – come ricordava il compianto Stefano Rodotà – non devono mai essere attratti nella sfera delle merci.

Casimiro Coniglione